

COMUNE DI CAPRIOLO

(Provincia di Brescia)

DELIBERAZIONE N. 24

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria – di Prima convocazione - Seduta Pubblica.

**OGGETTO: ADESIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.M. "AMBIENTE" DEL 08.04.2008
RECANTE "DISCIPLINA DEI CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MODO
DIFFERENZIATO". APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO AD INTEGRAZIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 63 DEL 23.12.2002 E MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 18 DEL 28.07.2016.**

L'anno **duemiladiciassette** addì **nove** del mese di **ottobre** alle ore **20:30** nella sala adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:	Presente/Assente
1. VEZZOLI LUIGI	Presente
2. PAGNONI SONIA	Presente
3. ZERBINI CAROLINA	Presente
4. ROSSI ETTORE	Presente
5. MENASSI SIMONE	Presente
6. RECCAGNI MASSIMO	Presente
7. SALOGNI CLEMENTE	Presente
8. CAMONI ANNA	Presente
9. GOFFI FLAVIO	Presente
10. LUNARDI AMEDEO	Presente
11. RAVELLI GIANLUCA	Presente
12. RIGAMONTI FABRIZIO	Presente
13. SALOGNI ANDREA	Presente

Totali Presenti 13 Assenti 0

BONARDI ALBERTO in qualità di assessore esterno P

Partecipa all'adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA MARIA CAROLINA DE FILIPPIS**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Presidente LUIGI VEZZOLI** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al **n. 5** dell'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 09-10-2017.

OGGETTO: ADESIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.M. "AMBIENTE" DEL 08.04.2008 RECANTE "DISCIPLINA DEI CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO". APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO AD INTEGRAZIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 63 DEL 23.12.2002 E MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 28.07.2016.

Per la presente seduta consiliare sono state utilizzate tecniche di registrazione digitale che rilevano gli interventi dei Consiglieri comunali e gli esiti delle votazioni effettuati con sistema elettronico.

Vezzoli Luigi – Presidente del Consiglio Comunale

Dà la parola all'Assessore Bonardi Alberto il quale dà lettura di una relazione.

Ravelli Gianluca - Consigliere di minoranza della lista "Insieme per Capriolo"

Chiede se ci sia un risparmio economico. Chiede chiarimenti sull'art.3 lett. d) e segnala un refuso nel testo del nuovo regolamento.

L'Assessore esterno Bonardi Alberto

Si impegna di fornire il dato richiesto.

Lunardi Amedeo - Consigliere di minoranza della lista "Insieme per Capriolo"

Chiede quali siano i poteri degli addetti al controllo.

Salogni Clemente – Consigliere della lista "Gruppo Civica"

Spiega le difficoltà di effettuare un controllo che può anche comportare rischi; sollecita l'utilizzo del sistema di videosorveglianza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

a) questo Comune è in possesso dell'autorizzazione provinciale rilasciata con atto dirigenziale n. 211, del 23.01.2012, per lo svolgimento "delle operazioni di messa in riserva (R13), di rifiuti urbani pericolosi, non pericolosi e speciali non pericolosi, di deposito preliminare (D15) di rifiuti urbani non pericolosi e speciali non pericolosi" presso l'isola ecologica/centro di raccolta ubicata a Capriolo in via Valle d'Aosta;

b) la suddetta autorizzazione è stata concessa per un periodo di 10 anni dalla data di sottoscrizione del citato provvedimento di autorizzazione:

VISTO l'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 03.04.2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, che definisce come «**centro di raccolta**»: «*area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28.08.1997, n. 281*».

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 08.04.2008 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 28.04.2008, n. 99), recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lett. mm) del D.lgs n. 152/2006 e successive modifiche", così come modificato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13.05.2009 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 18.07.2009, n. 165).

CONSIDERATO CHE

a) l'art. 1 del D.M. 08.04.2008, come modificato dall'art. 1, comma 1, D.M. 13.05.2009 dispone che: «*I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed*

allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche».

b) l'art. 2, comma 1, del D.M. 08.04.2008, come sostituito dall'art. 1, comma 3, D.M. 13.05.2009 dispone: «La realizzazione o l'adeguamento dei centri di raccolta di cui all'articolo 1 è eseguito in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e il Comune territorialmente competente ne dà comunicazione alla Regione e alla Provincia».

c) l'art. 2, comma 7, del D.M. 08.04.2008, come sostituito dall'art. 1, comma 4, D.M. 13.05.2009 dispone che: «I centri di raccolta di cui all'articolo 1 che sono operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali, continuano ad operare e si conformano alle disposizioni del presente decreto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tali impianti siano conformi alle disposizioni tecnico-gestionali previste dall'Allegato 1, non è necessario il rilascio di una nuova approvazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1».

CONSIDERATO altresì che:

d) i centri di raccolta dei rifiuti urbani contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'art. 205 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 1108, della legge 27.12.2006, n. 296;

e) i centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani costituiscono uno strumento indispensabile per la corretta gestione dei rifiuti urbani, in quanto:

e1) vi si possono conferire esclusivamente rifiuti urbani e assimilati separati per frazioni merceologiche omogenee;

e2) vi si possono conferire anche i rifiuti di dimensioni ingombranti che non potrebbero essere raccolti mediante contenitori stradali o domiciliari;

e3) rappresentano un supporto alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche per il corretto conferimento di rifiuti urbani e assimilati;

e4) rendono possibile un controllo puntuale sulle tipologie dei rifiuti conferiti e, quindi, la destinazione degli stessi alle opportune operazioni di recupero o smaltimento;

e5) rendono possibile la raccolta di rifiuti urbani e assimilati in condizioni di sicurezza.

f) il corretto funzionamento dei centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani è riconducibile all'interesse pubblico, alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente;

g) i centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati sono finalizzati all'erogazione di un servizio pubblico rivolto al cittadino per una corretta gestione dei rifiuti medesimi, che ne favorisca il recupero, ai sensi degli artt. 178, 179, e 181 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

VERIFICATO che il centro di raccolta dei rifiuti urbani del Comune di CAPRIOLO sito in via Valle d'Aosta possiede i requisiti per aderire alla disciplina del D.M. 08.04.2008, come modificato con D.M. 13.05.2009.

RILEVATO CHE:

h) ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del decreto sopra richiamato la realizzazione dei centri di raccolta è approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.

i) è necessario pertanto approvare il centro di raccolta in via Valle d'Aosta nell'area contraddistinta catastalmente con il Foglio n. 26 Particella n. 615 – 616 – 618 secondo le disposizioni ministeriali.

CONSIDERATO CHE:

l) il centro di raccolta in via Valle d'Aosta è conforme ai requisiti di cui ai seguenti punti dell'allegato 1 al D.M. 08.04.2008, come modificato dal D.M. 13.05.2009: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.2, 6.3.

m) vista la seguente documentazione (v. allegati) relativa al centro di raccolta in via Valle d'Aosta:

- planimetria generale impianto;
- "regolamento per il funzionamento del centro di raccolta rifiuti/piazzola ecologica per sosta temporanea dei rifiuti urbani".

RICHIAMATA la perizia asseverata a firma dell'Ing. Emanuele Tengattini di Calusco d'Adda (BG), depositata agli atti prot. 8784/17, con la quale attesta la mancata produzione di danni all'ambiente in ordine all'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti urbani pericolosi, non pericolosi e speciali non pericolosi, il deposito preliminare (D15) di rifiuti urbani non pericolosi autorizzata dalla Provincia di Brescia con Atto Dirigenziale n. 211 del 23.01.2012;

VISTO il regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 23.12.2002 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.07.2016, nello specifico art. 20, comma 5, che cita "L'utilizzo della piattaforma ecologica è soggetto alla particolare disciplina recata da specifici provvedimenti che ne regolano l'esercizio";

DATO ATTO che l'allegato regolamento "per il funzionamento del centro di raccolta rifiuti piazzola ecologica per sosta temporanea dei rifiuti urbani" costituirà integrazione al regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 23.12.2002 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.07.2016 sopra citato, in adempimento all'art. 20, comma 5 del medesimo;

RITENUTO pertanto opportuno – per una migliore gestione dei rifiuti e per un migliore servizio alla cittadinanza – aderire alla disciplina del D.M. 08.04.2008, come modificato con D.M. 13.05.2009.

VISTO il vigente Regolamento sulla Gestione dei Rifiuti Urbani approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63, del 23.12.2002 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.07.2016;

VISTI gli articoli 42 e 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (T.U.EE.LL.), disciplinanti le competenze del Consiglio e della Giunta comunale.

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la presente deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere a carico del Comune;

CON l'assistenza del Segretario Comunale in ordine all'oggetto, alle finalità e alla procedura del presente atto, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000;

Vezzoli Luigi – Presidente del Consiglio Comunale

Indice quindi la votazione a scrutinio palese che ottiene il seguente esito:

- Presenti n. 13
- Votanti n. 8
- Favorevoli n. 8
- Contrari =
- Astenuti n. 5 (Zerbini Carolina, Reccagni Massimo, Ravelli Gianluca, Lunardi Amedeo, Salogni Clemente)

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) **DI APPROVARE**, ai sensi del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 08.04.2008, modificato con decreto 13.05.2009, il centro di raccolta comunale dei rifiuti raccolti in modo differenziato ubicato a Capriolo in via Valle d'Aosta;

- 2) **DI DARE ATTO** che con detta approvazione il centro di raccolta comunale dei rifiuti raccolti in modo differenziato in via Valle d'Aosta è assoggettato alla disciplina del D.M. 08.04.2008, come modificato con D.M. 13.05.2009;
- 3) **DI DARE ATTO** che al centro di che trattasi saranno conferite esclusivamente le tipologie di rifiuti definite dal punto 4.2 dell'allegato 1 al D.M. 13.05.2009;
- 4) **DI DARE ATTO** che la gestione del centro di raccolta in via Valle d'Aosta è effettuata dalla Società "Servizi Comunali spa", con sede a Sarnico (BG) in via Suardo n. 14 /A – C.F. e P.Iva 02546290160, che possiede i requisiti di legge prescritti e che sarà tenuta ad operare nel pieno rispetto del D.M. 08.04.2008, modificato con D.M. 13.05.2009;
- 5) **DI DARE ATTO** che la presente autorizzazione e la relativa gestione è subordinata alle seguenti condizioni e prescrizioni stabilite dal D.M. 13.05.2009:
 - prima dell'eventuale chiusura dell'impianto l'Amministrazione Comunale predisporrà un piano di ripristino a chiusura dell'impianto stesso al fine di garantire la fruibilità del sito, in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area (punto 2.4 dell'allegato 1 al D.M. 13.05.2009);
 - il centro di raccolta dovrà essere disinfestato periodicamente e dovranno essere rimossi giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili/platee o all'esterno del centro (punto 6.4 dell'allegato 1 al D.M. 13.05.2009);
 - dovranno essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso per quanto concerne le sole utenze non domestiche e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico, di uno schedario numerato progressivamente, conforme ai modelli di cui agli allegati 1 a e 1 b al D.M. 13.05.2009;
 - i dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita dal centro di raccolta devono essere trasmessi, su richiesta, agli enti di programmazione e controllo, ai sensi dell'allegato 1 punto 6.5 del D.M. 13.05.2009;
 - la durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a tre mesi (punto 7.1 dell'allegato 1 al D.M. 13.05.2009);
- 6) **DI DARE ATTO** che verrà data comunicazione della presente autorizzazione alla Regione Lombardia e alla Provincia di Brescia, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.M. 13.05.2009;
- 7) **DI DARE ATTO** che la presente approvazione non comporta oneri finanziari a carico del Comune di Capriolo.
- 8) **DI APPROVARE** come parte integrale e sostanziale del presente atto i seguenti allegati:
 - planimetria generale impianto;
 - "regolamento per il funzionamento del centro di raccolta rifiuti piazzola ecologica per sosta temporanea dei rifiuti urbani".
- 9) **DI DARE ATTO** che il "regolamento per il funzionamento del centro di raccolta rifiuti piazzola ecologica per sosta temporanea dei rifiuti urbani" qui approvato costituisce integrazione al regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 23.12.2002 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.07.2016, in adempimento all'art. 20, comma 5 del medesimo.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18/08/2000, n° 267);

CON la votazione a scrutinio palese che ottiene il seguente esito:

- Presenti n. 13
- Votanti n. 8
- Favorevoli n. 8
- Contrari =

- Astenuti n. 5 (Zerbini Carolina, Reccagni Massimo, Ravelli Gianluca, Lunardi Amedeo, Salogni Clemente)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 3.10.2017

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:

ADESIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.M. 'AMBIENTE' DEL 08.04.2008 RECANTE "DISCIPLINA DEI CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO". APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO AD INTEGRAZIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 63 DEL 23 DICEMBRE 2002 E MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 28.07.2016.

Il sottoscritto, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale di cui all'oggetto, esprime parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000.

Capriolo, 03.08.2017

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO**

Geom. Cesare Agosti





Capriolo

COMUNE DI CAPRIOLO

(provincia di Brescia)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI PIAZZOLA ECOLOGICA PER SOSTA TEMPORANEA DEI RIFIUTI URBANI

Integrazione al regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 23.12.2002 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.07.2016, in adempimento all'art. 20, comma 5 del medesimo.

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 24, del 08.10.2017

Sommario

Art. 1 – Oggetto	2
Art. 2 – Rifiuti conferibili	2
Art. 3 – Soggetti ammessi al conferimento	2
Art. 4 – Orario	3
Art. 5 – Addetti alla gestione del centro	3
Art. 6 – Modalità di conferimento	3
Art. 7 - Divieti	4
Art. 8 - Sanzioni	4

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI
PIAZZOLA ECOLOGICA PER SOSTA TEMPORANEA DEI RIFIUTI URBANI**

Art. 1 – Oggetto

1. Con il presente regolamento il Comune di Capriolo stabilisce le disposizioni disciplinanti il funzionamento del centro di raccolta di rifiuti urbani e assimilati conferiti in modo differenziato presso la propria struttura sita in Via Valle d'Aosta.
2. Il presente regolamento è adottato, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006, nell'osservanza del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 8 aprile 2008 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 aprile 2008, n. 99), recante la "*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lett. mm) del D.lgs n. 152/2006 e successive modifiche*", così come modificato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 maggio 2009 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 luglio 2009, n. 165).

Art. 2 – Rifiuti conferibili

1. Sono conferibili al centro di raccolta esclusivamente le tipologie di rifiuti definite dal punto 4.2 dell'allegato 1 al D.M. 13.05.2009.
2. Eventuali modifiche all'allegato di cui al comma 1, che varino la tipologia dei rifiuti conferibili, costituiscono modifica automatica del presente regolamento senza necessità di ulteriore atto amministrativo di recepimento. Alle modifiche inerenti la tipologia dei rifiuti conferibili deve essere data adeguata pubblicità.
3. I rifiuti conferibili devono essere, per qualità e quantità, rifiuti urbani o ad essi assimilabili ai sensi della vigente normativa in materia. I rifiuti derivanti da attività commerciali sono conferibili esclusivamente se assimilabili a quelli urbani, sia per qualità che per quantità.

Art. 3 – Soggetti ammessi al conferimento

1. Il conferimento dei rifiuti al centro di raccolta può essere effettuato dai seguenti soggetti purché in regola con gli obblighi in materia di tassa sui rifiuti TARI:
 - a) persone occupanti un'abitazione nel comune di Capriolo;
 - c) persone che svolgono sul territorio comunale un'attività di carattere commerciale che produca rifiuti assimilabili agli urbani per quantità e qualità;
 - d) ogni altro soggetto espressamente autorizzato dagli addetti al controllo degli accessi.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono provare, all'atto del conferimento dei rifiuti, il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1 con mezzi idonei ed inequivocabili. Costituisce in ogni caso mezzo idoneo a comprovare il requisito soggettivo di cui al comma 1:
 - a) la titolarità della denuncia di occupazione di locali od aree ai fini del pagamento del tributo comunale relativo al servizio di igiene ambientale o l'attestazione dell'avvenuto pagamento del tributo;
 - b) il possesso o la detenzione di tessera magnetica fornita dal Comune per il controllo automatizzato degli accessi al centro di raccolta.

Art 4 – Orario

1. Il presente regolamento stabilisce i seguenti orari di apertura del centro di raccolta:

a) Orario invernale. Periodo 1 ottobre – 31 marzo:

- Lunedì dalle ore 14.30 alle ore 18.00
- Martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 -- dalle ore 14.30 alle ore 18.00
- Mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 18.00
- Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 18.00
- Venerdì dalle ore 14.30 alle ore 18.00
- Sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 - dalle ore 14.30 alle ore 18.00

b) Orario estivo: Periodo 1 aprile – 30 settembre:

- Lunedì dalle ore 15.30 alle ore 19.00
- Martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 -- dalle ore 15.30 alle ore 19.00
- Mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 19.00
- Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 19.00
- Venerdì dalle ore 15.30 alle ore 19.00
- Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - dalle ore 15.30 alle ore 19.00

2. Eventuali modifiche temporanee agli orari possono essere disposte con provvedimento motivato del funzionario comunale competente. Il soggetto responsabile della gestione del centro di raccolta può inoltre disporre l'apertura o la chiusura straordinaria del centro di raccolta per esigenze contingibili e urgenti o nel caso di particolari ricorrenze, dandone contestuale comunicazione al Comune.

3. Modifiche in via permanente agli orari saranno disposte con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 5 – Addetti alla gestione del centro

1. La gestione e la sorveglianza del centro di raccolta sono affidate a soggetti qualificati in possesso dei requisiti di legge.
2. Tali soggetti sono preposti alla verifica dell'ammissibilità del rifiuto ed hanno quindi la facoltà di non accettarlo qualora non lo ritenessero conforme al presente regolamento e alla vigente normativa.
3. Gli addetti alla sorveglianza devono anche intervenire sulle modalità di conferimento verificando che il rifiuto sia collocato nei contenitori e negli spazi idonei.

Art. 6 – Modalità di conferimento

1. Il conferimento dei rifiuti deve essere effettuato in conformità alle prescrizioni impartite dal gestore del centro di raccolta e deve avvenire negli appositi contenitori o negli appositi spazi.
2. Nel caso in cui l'addetto alla gestione del centro di raccolta non autorizzi il conferimento dei rifiuti ed il conferente ritenga, viceversa, di avervi diritto, questi può sottoporre un quesito scritto al competente ufficio

Comunale che provvederà a fornire spiegazioni ulteriori per la mancata ammissione alla fruizione del servizio o ad autorizzare il conferimento nel rispetto della legge.

3. E' fatto divieto a chiunque di abbandonare i rifiuti fuori dagli appositi contenitori.
4. In ogni caso devono essere rispettate le disposizioni recate dal regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 23 dicembre 2002 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.07.2016, con particolare riguardo al Titolo V "Servizi di raccolta presso la piattaforma ecologica".

Art. 7 – Divieti


1. A seguito del conferimento al centro di raccolta il rifiuto diviene un oggetto posto sotto la responsabilità del gestore e di proprietà del Comune. In ragione di tale fatto non può essere considerato una "*res nullius (cosa di nessuno)*" e quindi raccolto da chi vi abbia interesse, ma deve essere lasciato dove si trova per essere avviato allo smaltimento o al recupero. E' quindi fatto divieto a chiunque di rovistare tra i rifiuti per asportarne alcuni o parti di essi.

Art. 8 – Sanzioni


1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento saranno sanzionate in base alle norme previste dalla legislazione vigente.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente
LUCI VEZZOLI




Il SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA CAROLINA DE FILIPPIS




REFERATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio Online del Sito informatico di questo Comune, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69 del 18 giugno 2009 e s. m. i., per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i..


Addi, **31 OTT. 2017**



Il Messo Comunale
IVANA BELLINI



La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.



Il SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA CAROLINA DE FILIPPIS

